



SULLE CONSEGUENZE DI UN TRADIMENTO IN UN MATRIMONIO IN CRISI

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1) INTRODUZIONE;
- 2) IL PRINCIPIO DI CAUSALITÀ E L'ART. 151 C.C.;
- 3) IL TRADIMENTO IN UN MATRIMONIO FINITO;
- 4) ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL TRADITO;
- 5) CONSEGUENZE PRATICHE DELL'ADDEBITO PER TRADIMENTO.-

1. INTRODUZIONE

C'è un momento preciso in certi matrimoni sopravvissuti per miracolo (o per mutuo, non consenso, ma "bancario") in cui ci si guarda e si realizza di stare insieme per i figli, per l'ISEE, per quieto vivere o per pura e semplice stanchezza di ricominciare daccapo. Poi, quando sembra che peggio di così non possa andare, uno dei due tradisce.- E l'altro, pur avendo già emotivamente traslocato da mesi, **si risveglia dal torpore sentimentale e, con indignazione da telenovela sudamericana anni '90**, gli urla contro: *"Mi hai tradito?! Vado dall'avvocato e ti rovino!"*

Ma davvero si può parlare di "tradimento" **quando il matrimonio è già un naufragio da tempo?** E soprattutto: quella scappatella ha ancora un peso giuridico o serve solo ad alimentare la sete di vendetta del coniuge tradito?

2. IL PRINCIPIO DI CAUSALITÀ E L'ART. 151 C.C.

Per ottenere l'addebito della separazione, **non basta dimostrare un tradimento**. Bisogna provarne l'effetto detonante: solo **se quella violazione ha reso intollerabile la convivenza**, può avere conseguenze giuridiche.-

Lo dice l'art. 151 del codice civile: il giudice può addebitare la separazione al coniuge che ha violato i doveri matrimoniali, ma solo **"qualora la violazione abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza"**.-

Il cuore della questione è il **nesso causale**.

Se il tradimento arriva **quando la coppia è già a pezzi**, non è causa, ma **effetto della crisi**. -

3. IL TRADIMENTO IN UN MATRIMONIO FINITO

La Cassazione è chiara: **non basta una scappatella per farti diventare il cattivo della storia**, se l'unione era già finita prima. Quando l'amore è evaporato, la casa coniugale sembra un B&B mal gestito, e i dialoghi si riducono a "Hai preso il pane?", **non c'è più un vero matrimonio da proteggere.**-

In quel contesto, il tradimento non spezza l'equilibrio: **lo certifica**, come un timbro su un documento, **lo fotografa**, come una polaroid della fine già scritta.-

Questo non vuol dire assolvere moralmente il traditore - che può restare pure discutibile sul piano umano - ma **determinare la vera causa del fallimento matrimoniale.**- E se quel colpo è stato la noia, la distanza, l'insofferenza reciproca o l'abbonamento a Netflix, allora l'infedeltà arriva solo **a cose già clinicamente morte.**-

4. ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL TRADITO

Quando si chiede l'addebito della separazione per infedeltà, è il **coniuge tradito a dover dimostrare** che quel tradimento è stato la causa — e non la conseguenza — della rottura.-

Sì, proprio così: **l'onere della prova è a carico del coniuge tradito**, non di chi ha tradito.-

Bisogna portare al giudice **riscontri precisi** che dimostrino come, al momento del tradimento, il matrimonio fosse ancora "vivo" sotto il profilo affettivo e conviviale.

Tra le prove utili:

- messaggi, lettere, email che mostrano affetto o progettualità di coppia;
- testimonianze di amici o familiari sulla vita coniugale ancora attiva;
- assenza di separazioni di fatto o interruzioni di convivenza;
- tentativi di riconciliazione sinceri, poi stroncati dalla scappatella.-

Al contrario, se emerge che la coppia era già "esplosa" da tempo — per litigi cronici, vite separate, mancanza di affettività — **il tradimento non sarà considerato causa della crisi**, ma solo un evento successivo, irrilevante ai fini dell'addebito.

In sintesi: **non è sufficiente provare il tradimento**, bisogna provare **quando** è avvenuto e **che effetto ha avuto** su una convivenza ancora formalmente e sostanzialmente in piedi.-

5. CONSEGUENZE PRATICHE DELL'ADDEBITO PER TRADIMENTO

L'addebito della separazione non ha solo un valore simbolico o morale. Ha conseguenze pratiche: il coniuge cui è addebitata la separazione perde il **diritto al mantenimento** (salvo che non versi in stato di bisogno per ragioni estranee alla sua condotta) e può aprire la porta a richieste **risarcitorie** (ad esempio, per danni all'onore o alla reputazione, se vi sono comportamenti gravi e pubblici) e incidere anche sulla **regolamentazione della casa familiare** e sull'affidamento dei figli, se i comportamenti hanno avuto riflessi concreti sul benessere degli stessi.-